



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/9 DEL 22.10.2019

Oggetto: Disegno di legge concernente "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale".

Il Presidente ricorda che l'ordinamento giuridico vigente ha visto consolidarsi oramai da tempo in linea di principio la separazione tra poteri di direzione politica e direzione amministrativa, specialmente nell'intento di evitare che in capo agli organi politici gravassero compiti di gestione. Simmetricamente, tale ripartizione esclude in maniera evidente che possano essere posti in capo ad organi, con compiti gestori, atti di indirizzo, programmazione o controllo di natura politica.

Del resto, anche il legislatore regionale, con particolare riferimento all'art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, ha sancito il medesimo principio con la previsione che "la Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti". La norma prosegue poi affermando che "2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale", introducendo esplicitamente la distinzione tra sfera politica e sfera burocratica.

Anche a livello nazionale l'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le "Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente". Questa disposizione è stata ritenuta cogente anche da recenti pronunce del Consiglio di Stato (sentenza n. 2543 del 26.4.2018 che afferma l'applicabilità del principio di distinzione tra sfera burocratica e sfera politica a tutti "gli enti pubblici non economici").

Negli ultimi anni, però, prosegue il Presidente, si sono stratificati una serie di interventi normativi che hanno profondamente modificato gli assetti ordinamentali degli enti, agenzie, istituti e aziende della



Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. In particolare, si sono progressivamente soppressi i tradizionali organi di direzione politica fino a determinare paradossalmente la concentrazione e la commistione delle loro funzioni in capo ad organi monocratici di direzione amministrativa.

Appare necessario ed opportuno, pertanto, nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, l'adozione di un disegno di legge che disciplini, secondo principi comuni di separazione delle funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa, di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. A tal fine, anche in ragione della particolare complessità organizzativa e gestionale degli enti di maggiore rilevanza, si ritiene che l'opzione per organi di governo collegiali, nei quali siano rappresentate anche le minoranze consiliari, garantisca percorsi decisionali maggiormente ponderati ed una miglior tutela degli interessi pubblici sottesi al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione.

Il Presidente evidenzia che le disposizioni previste dal presente disegno di legge non comporteranno maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le spese relative agli organi di governo dei singoli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale saranno a carico dei rispettivi bilanci e dovranno comunque essere contenute entro i limiti di legge. Precisa, altresì, che sul presente disegno di legge sarà acquisita, prima della trasmissione al Consiglio regionale, la Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) dalla competente Direzione generale.

Il Presidente illustra, quindi, il disegno di legge, che si compone di 38 articoli, e ne propone alla Giunta l'approvazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente

DELIBERA

di approvare l'allegato disegno di legge concernente "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006", corredato dalla relativa relazione di accompagnamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/9
DEL 22.10.2019

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas